

REGOLAMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA DELLA SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	2
Art. 1 – Finalità e obiettivi.....	2
Art. 2 – Articolazione del Dottorato di Ricerca	2
TITOLO II – ORGANI.....	3
Art. 3 – Organi del Programma di Dottorato.....	3
Art. 4 – Coordinatrice/Coordinatore	3
Art. 5 – Collegio Docenti	3
Art. 6 – Convocazione e ordine del giorno del Collegio Docenti.....	4
Art. 7 – Responsabile di Curriculum	4
Art. 8 – Advisor e Co-Advisor	4
TITOLO III – ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE	5
Art. 9 – Istituzione e soppressione di un Programma di Dottorato o di un Curriculum	5
Art. 10 – Programmazione didattica.....	6
TITOLO IV – ACCESSO AI PROGRAMMI E FREQUENZA	6
Art. 11 – Requisiti per l’accesso.....	6
Art. 12 – Bando di concorso.....	6
Art. 13 – Modalità di ammissione e Commissioni di Concorso	6
Art. 14 – Immatricolazione.....	7
Art. 15 – Borse di studio	8
Art. 16 – Percorso di studi e passaggio d’anno	9
Art. 17 – Diritti e doveri dell’allieva/o.....	9
Art. 18 – Sanzioni.....	10
Art. 19 – Rappresentanti delle allieve/degli allievi	11
TITOLO V – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA.....	11
Art. 20 – Consegna della tesi e ammissione alla discussione	11
Art. 21 – Discussione della tesi e conferimento del titolo.....	12
TITOLO VI – ACCORDI E COLLABORAZIONI IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA	13
Art. 22 – Dottorato congiunto e doppio titolo di Dottorato	13
Art. 23 – Co-tutela di tesi.....	13
Art. 24 – Accordi in materia di mobilità internazionale	14
Art. 25 – Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca.....	14
Art. 26 – Dottorato industriale.....	14
Art. 27 – Dottorato di interesse nazionale	15
Art. 28 – Sistema di assicurazione della qualità	15
TITOLO VII – DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE	15
Art. 29 – Norme transitorie e finali	15

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Preambolo

Il presente regolamento è redatto nel rispetto della parità e delle pari opportunità tra uomini e donne e in ottemperanza alla normativa in materia relativa all'utilizzo di un linguaggio non discriminatorio negli atti delle istituzioni pubbliche.

A tale scopo, per il presente regolamento si intende per *Faculty* l'insieme costituito dalle professoresse, dai professori, dalle ricercatrici e dai ricercatori della Scuola IMT Alti Studi Lucca (nel seguito anche "Scuola IMT" e "Scuola").

Art. 1 – Finalità e obiettivi

1. Il presente Regolamento del Dottorato di Ricerca della Scuola IMT Alti Studi Lucca (nel seguito, "Regolamento") disciplina, in conformità con la normativa vigente, l'istituzione e il funzionamento dei Programmi di Dottorato di Ricerca (nel seguito, "Programmi di Dottorato").
2. La Scuola IMT è una *graduate school* residenziale e i Programmi di Dottorato sono finalizzati ad assicurare l'acquisizione delle competenze necessarie per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o imprese, e alla formazione di professionisti per le istituzioni, il sistema delle imprese e il territorio.
3. Programmi di Dottorato pongono al centro l'interdisciplinarietà e l'integrazione tra ricerca e insegnamento.
4. I Programmi di Dottorato sono condotti secondo standard riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale.
5. La Scuola IMT:
 - incoraggia e persegue l'internazionalizzazione dei propri Programmi di Dottorato;
 - adotta criteri di selezione per l'accesso basati esclusivamente sul merito che non ostacolino la partecipazione delle persone candidate sulla base di nazionalità, lingua, etnia, sesso, religione od ogni altra condizione; incoraggia e favorisce il diretto coinvolgimento delle allieve/degli allievi nelle attività di ricerca, inclusa la partecipazione ad attività di ricerca, attività di laboratorio e progetti di ricerca;
 - promuove lo sviluppo di relazioni con altri enti di ricerca in Italia e all'estero che consentano la mobilità in ingresso e in uscita ad allieve/i e ricercatrici/ricercatori per svolgere attività di studio e di ricerca;
 - incoraggia la collaborazione con le aziende per progetti di ricerca specifici e attraverso il Dottorato Industriale e l'Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca.
6. La Scuola IMT favorisce l'istituzione di Programmi di Dottorato di Ricerca congiunti e la realizzazione di accordi di co-tutela di tesi, anche attraverso convenzioni di cooperazione interuniversitaria.
7. I Programmi di Dottorato della Scuola IMT vengono svolti esclusivamente in lingua inglese.
8. Al fine di favorire l'integrazione delle allieve/degli allievi internazionali e il loro radicamento sul territorio, la Scuola IMT offre corsi di lingua e cultura italiana.

Art. 2 – Articolazione del Dottorato di Ricerca

1. Ogni Programma di Dottorato ha una durata non inferiore a tre anni e di norma comprende periodi di studio e ricerca fuori sede, in Italia e/o all'estero, presso enti pubblici e/o privati, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Per i Programmi di Dottorato di durata superiore ai tre anni, la discussione della tesi potrà avvenire anche a partire dal compimento del terzo anno.

3. Il Programma offre una formazione avanzata e multidisciplinare anche attraverso l'articolazione in Curricula di specializzazione tra loro integrati, realizzando pienamente il modello formativo della Scuola IMT che pone al centro l'interdisciplinarietà e l'integrazione tra ricerca e insegnamento. Il titolo rilasciato contiene, oltre alla denominazione del Programma di Dottorato, anche l'indicazione del Curriculum di afferenza.
4. Le attività formative, improntate ai migliori standard internazionali, di norma comprendono specifiche prove di esame finale. Ciascuna attività formativa può essere affidata a più docenti.

TITOLO II – ORGANI

Art. 3 – Organi del Programma di Dottorato

1. Sono organi del Programma di Dottorato la Coordinatrice/il Coordinatore, il Collegio Docenti e, ove presente, la/il Responsabile di Curriculum.

Art. 4 – Coordinatrice/Coordinatore

1. La Coordinatrice/Il Coordinatore viene nominata/o dal Senato Accademico tra le professoresse/i professori di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, tra le professoresse/i professori di seconda fascia a tempo pieno in servizio presso la Scuola.
2. La Coordinatrice/Il Coordinatore è garante dell'unitarietà e dell'interdisciplinarietà del Programma e del coordinamento tra i Curricula, ove presenti.
3. La Coordinatrice/Il Coordinatore presiede e convoca il Collegio Docenti, cura il coordinamento generale del Programma di Dottorato. In particolare, presenta al Collegio Docenti una proposta di programmazione didattica, redatta con la collaborazione delle/dei Responsabili di Curricula, ove presenti.
4. La Coordinatrice/Il Coordinatore, per le attività di sua competenza, può avvalersi della collaborazione di una Delegata/un Delegato di sua nomina.

Art. 5 – Collegio Docenti

1. Il Collegio Docenti è l'organo collegiale unico di coordinamento e gestione del Programma di Dottorato.
2. Il Collegio Docenti viene nominato dal Senato Accademico ed è di norma composto da:
 - professoresse/professori di ruolo della Scuola;
 - professoresse straordinarie/professori straordinari a tempo determinato della Scuola e professoresse/professori della Scuola in regime di doppia affiliazione, secondo le modalità previste ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 6, comma 11;
 - ricercatrici/ricercatori a tempo determinato della Scuola;
 - esperte esterne/esperti esterni di elevata qualificazione scientifica o professionale.

Al fine di promuovere il carattere internazionale del Programma di Dottorato, possono essere nominati componenti del Collegio Docenti anche docenti e studiose incardinate/studiosi incardinati in istituzioni internazionali.

3. Il Collegio Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. In particolare, il Collegio
 - approva la proposta di programmazione didattica ed eventuali modifiche e integrazioni successive, incluse le proposte di affidamento delle docenze per le varie attività formative, ferme restando le competenze degli organi centrali in merito;
 - assegna una/un *Advisor* e una/uno o più *Co-Advisor* a ciascuna allieva/ciascun allievo all'inizio del Programma di Dottorato;
 - segue e verifica la progressione degli studi e dell'attività di ricerca delle allieve/degli allievi al fine di deliberarne l'ammissione agli anni successivi al primo e alla discussione della tesi;

- rilascia l'autorizzazione per lo svolgimento di soggiorni fuori sede delle allieve/degli allievi previa delibera di ammissione agli anni successivi al primo;
 - svolge ogni altra funzione attribuita alla sua competenza dal presente regolamento.
4. Possono inoltre partecipare al Collegio Docenti, senza diritto di voto, su richiesta della Coordinatrice/del Coordinatore:
 - *Advisor* e *Co-Advisor*;
 - la/il rappresentante delle allieve e degli allievi in Senato Accademico, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del Programma di Dottorato.
 5. La Coordinatrice/Il Coordinatore può adottare, per motivi di necessità e urgenza, deliberazioni di competenza del Collegio Docenti, salvo ratifica nella prima seduta utile.

Art. 6 – Convocazione e ordine del giorno del Collegio Docenti

1. La convocazione del Collegio Docenti è disposta dalla Coordinatrice/dal Coordinatore, mediante lettera inviata tramite posta elettronica a tutti i componenti, almeno sette giorni prima del giorno fissato per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione.
2. L'ordine del giorno può contenere punti richiesti anche da uno o più componenti del Collegio Docenti e può essere integrato fino a ventiquattro ore prima della riunione per argomenti da trattare con urgenza.
3. Ove richiesto da circostanze di particolare urgenza, la convocazione straordinaria del Collegio Docenti può essere disposta dalla Coordinatrice/dal Coordinatore e inviata, tramite posta elettronica, a tutte le/tutti i componenti almeno ventiquattro ore prima della riunione.
4. La documentazione relativa all'ordine del giorno viene messa a disposizione delle/dei componenti, a cura dell'ufficio competente, per il tramite di strumenti telematici almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
5. In apertura di seduta la Coordinatrice/il Coordinatore o una delle altre/uno degli altri componenti del Collegio Docenti può presentare proposte di modifica e/o integrazione degli argomenti all'ordine del giorno che, in ogni caso, devono essere approvate all'unanimità dei componenti del Collegio Docenti.

Art. 7 – Responsabile di Curriculum

1. La/Il Responsabile di Curriculum è individuata/o per ciascun ciclo di Dottorato tra i componenti del Collegio Docenti.
2. La/Il Responsabile di Curriculum cura la gestione didattica, scientifica e organizzativa del Curriculum di sua competenza. In particolare:
 - propone la programmazione didattica del proprio Curriculum, inclusi gli affidamenti delle docenze;
 - coordina e organizza le attività formative del proprio Curriculum;
 - supporta le/gli *Advisor* delle allieve/degli allievi afferenti al proprio Curriculum nella loro attività e ne cura i rapporti con il Collegio Docenti, qualora non ne siano componenti;
 - cura il contenuto scientifico, per le parti di sua competenza, della documentazione richiesta ai fini dei vari adempimenti normativi e interni inerenti il Programma di Dottorato;
 - propone i componenti della Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione finale della tesi per il conseguimento del titolo;
 - svolge ogni altra funzione attribuitagli dal presente regolamento.

Art. 8 – Advisor e Co-Advisor

1. All'inizio del Programma, il Collegio Docenti nomina per ciascuna allieva/ciascun allievo una/un *Advisor*, scelta/o di norma tra le professoresse/i professori di ruolo, le professoresse/i professori a tempo determinato e le/gli *Assistant Professor* della Scuola IMT. Possono essere nominati come *Advisor*,

previa delibera del Collegio Docenti, anche altri soggetti interni o esterni alla Scuola, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del presente regolamento.

2. L'*Advisor*:
 - tenendo conto delle esigenze specifiche dell'allieva/o in relazione ai suoi interessi di ricerca e alla sua formazione di provenienza, orienta l'allieva/o nella realizzazione del piano di studi;
 - indirizza l'allieva/o nella redazione della tesi, valutandone l'operato e assicurando la rilevanza scientifica dei temi di ricerca;
 - indirizza l'allieva/o nella definizione di eventuali attività di studio e di ricerca anche fuori sede ed esprime preventiva autorizzazione per i periodi di soggiorno fuori sede;
 - autorizza il passaggio ad altro Curriculum delle allieve/degli allievi assegnate/i, di concerto con l'eventuale nuova/o *Advisor* e le/i Responsabili dei Curricula interessati, ove presenti;
 - esprime una valutazione sulle attività svolte e sul lavoro di tesi dell'allieva/o da trasmettere al Collegio Docenti prima della delibera di ammissione alla discussione della tesi;
 - sottopone la tesi al giudizio di due valutatrici esterne/valutatori esterni, selezionate/i tra soggetti di elevata qualificazione scientifica internazionale, e ne acquisisce i pareri prima dell'ammissione alla discussione della tesi;
 - verifica il rispetto della procedura antiplagio cui è sottoposta la tesi;
 - svolge ogni altra funzione attribuita dal presente regolamento.
3. Il Collegio Docenti nomina altresì una/uno o più *Co-Advisor*, anche non appartenenti alla Faculty della Scuola IMT, che supportano l'*Advisor* nella guida e nella supervisione dell'allieva/o.
4. Almeno una/o, tra *Advisor* e *Co-Advisor*, deve essere docente o ricercatrice/ricercatore incardinata/o alla Scuola. L'allieva/o afferisce alla unità di ricerca dell'*Advisor*, o, se questa/o non afferisce ad una unità di ricerca della Scuola, alla unità di ricerca della/del *Co-Advisor*.
5. A partire dal primo passaggio d'anno, *Advisor* e *Co-Advisor* assegnate/i possono essere sostituite/i.

TITOLO III – ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE

Art. 9 – Istituzione e soppressione di un Programma di Dottorato o di un Curriculum

1. L'istituzione del Programma di Dottorato avviene sulla base dei documenti di pianificazione e programmazione della Scuola IMT, acquisito il parere del Nucleo di Valutazione e del Senato Accademico con delibera del Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accreditamento iniziale e verifica periodica dei requisiti.
2. Ai fini dell'istituzione di un Programma, viene redatto un piano che determina il progetto formativo, le risorse dedicate (borse di studio, fondi per la docenza, ecc.) ed ogni altra informazione rilevante ai fini dell'istituzione e/o richiesta dalla normativa vigente.
3. In particolare, il progetto formativo, redatto a cura della Coordinatrice/del Coordinatore o di una sua Delegata/un suo Delegato, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e dal presente regolamento, riporta:
 - la denominazione del Programma, la descrizione generale e le aree scientifiche coperte;
 - la proposta di composizione del Collegio Docenti;
 - il numero di borse;
 - l'eventuale articolazione in Curricula e i nominativi delle relative/dei relativi Responsabili;
 - la missione e gli obiettivi specifici;
 - i collegamenti con le aree scientifiche e le unità di ricerca della Scuola IMT;
 - i profili e gli sbocchi professionali delle allieve/degli allievi;
 - una proposta, non vincolante, di offerta formativa (corsi, laboratori, long seminars, ecc. con l'indicazione della fonte della docenza, interna o esterna).
4. Le modalità di soppressione dei Programmi di Dottorato o di uno o più Curricula di specializzazione sono definite dallo Statuto.

Art. 10 – Programmazione didattica

1. La programmazione didattica è proposta dalla Coordinatrice/dal Coordinatore, o sua Delegata/suo Delegato, congiuntamente con le/i Responsabili di Curricula, ove presenti, e deve essere sottoposta al Collegio Docenti per approvazione.

La programmazione didattica contiene:

- il dettaglio dell'offerta formativa, incluso il numero di ore per ogni attività;
- la proposta dettagliata dell'affidamento delle attività a docenti interni e/o esterni.

TITOLO IV – ACCESSO AI PROGRAMMI E FREQUENZA

Art. 11 – Requisiti per l'accesso

1. Possono accedere al Programma di Dottorato di Ricerca, senza discriminazione alcuna rispetto a nazionalità, lingua, etnia, sesso, religione od ogni altra condizione, coloro che abbiano conseguito un titolo di laurea magistrale e coloro le quali/i quali siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente. Possono essere altresì ammesse/i coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'estero che non sia già stato dichiarato equipollente, purché riconosciuto idoneo dalla Commissione di Concorso ai soli fini dell'ammissione ai Programmi.

Art. 12 – Bando di concorso

1. Il bando di concorso, redatto in italiano e in inglese, è approvato ed emanato dalla Rettore/da Rettore, ed è pubblicizzato anche sul sito istituzionale, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, dell'Università e della Ricerca (MUR). Il modello di domanda online viene predisposto esclusivamente in lingua inglese.
2. In particolare, il bando di concorso indica:
 - il numero e l'ammontare delle borse di studio da conferire e l'eventuale presenza di borse finanziate da enti pubblici e/o privati, con l'indicazione se vincolate al possesso di determinati requisiti e/o a specifici temi di ricerca;
 - l'eventuale quota di posti riservati a laureate/i in università estere, ovvero a borsiste/i di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale
 - l'eventuale quota di posti riservati alle/ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati (Dottorato Industriale);
 - l'eventuale numero massimo di contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca attivabili;
 - i contributi a carico delle dottorande/dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
 - i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, le prove d'esame previste e le modalità di svolgimento;
 - le modalità di ammissione ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento;
 - eventuali indicazioni dei Collegi Docenti.

Art. 13 – Modalità di ammissione e Commissioni di Concorso

1. La domanda di ammissione al Programma di Dottorato – da compilarsi esclusivamente online – è valida se riporta tutti gli elementi indicati nel bando di concorso.
2. La Rettore/Il Rettore nomina con proprio decreto, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, la Commissione di Concorso, incaricata della valutazione comparativa delle persone candidate. Le/I componenti della Commissione di Concorso sono di norma tutte/i le/i Responsabili di Curricula, ove presenti, o loro sostitute/i, e comunque in numero non inferiore a tre.
3. La procedura concorsuale comprende una fase di preselezione per titoli e un esame mediante colloquio orale. Nella fase di preselezione, la valutazione dei titoli è effettuata ai soli fini dell'ammissione all'esame sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel bando. La preselezione si conclude con

l'individuazione di una lista delle persone ammesse all'esame (*shortlist*), senza graduatoria di merito. La lista indica anche, ove presente, il Curriculum al quale sono state ammesse.

4. La Commissione di Concorso può essere coadiuvata da Commissioni Istruttorie, nominate dalla Rettrice/dal Rettore, su proposta della Coordinatrice/del Coordinatore del Programma sentito il parere delle/dei Responsabili di Curricula, ove presenti, e composte, di norma, da esperte/i nelle aree di riferimento del Programma, anche appartenenti ad altre istituzioni. Il giudizio di ammissione all'esame è in ogni caso di competenza e responsabilità della Commissione di Concorso.
5. L'esame consiste in un colloquio in lingua inglese, volto ad approfondire la valutazione delle conoscenze e delle competenze della candidata/del candidato con particolare riferimento agli ambiti specifici del Programma. All'esito dei colloqui, la Commissione di Concorso procede alla stesura della graduatoria generale di merito sulla base di quanto stabilito nel bando di concorso.
6. La lista delle persone ammesse all'esame e la graduatoria finale indicano, ove presente, il Curriculum al quale sono state ammesse. La Commissione di Concorso ha la facoltà di ammettere le persone candidate ad un Curriculum diverso da quello indicato dalle stesse nella domanda di ammissione.
7. Nel caso di un Programma di Dottorato istituito a seguito di accordi di cooperazione interistituzionale, la formazione della Commissione di Concorso e della eventuale Commissione Istruttoria, e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Art. 14 – Immatricolazione

1. Le persone ammesse al Programma in base alla graduatoria finale, presentano domanda di immatricolazione per il Curriculum, ove presente, per il quale sono state ammesse.
2. Le persone candidate che in base alle graduatorie finali risultino tra le ammesse, decadono qualora non presentino domanda di immatricolazione alla Scuola entro i termini indicati nel bando.
3. L'immatricolazione avviene, di norma, il giorno di inizio del Programma, salvo eventuali casi particolari gestiti dall'Amministrazione della Scuola. In caso di mancata immatricolazione nei termini, la candidata/il candidato perde il diritto all'ammissione e si procede d'ufficio con lo scorrimento della graduatoria.
4. La Rettrice/Il Rettore può autorizzare il posticipo dell'immatricolazione, per singoli casi dovuti a motivi di forza maggiore o gravi motivi personali debitamente documentati, In questo caso, l'*Advisor* e la/il Responsabile di Curriculum, ove presente, indicano all'allieva/o le modalità di recupero della partecipazione alle lezioni e agli esami.
5. In caso di rinuncia o di esclusione di un'allieva/un allievo regolarmente immatricolata/o, subentra un'altra candidata idonea/un altro candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria entro la scadenza fissata annualmente dal Ministero dell'Università e della Ricerca per il monitoraggio dei Dottorati accreditati (registrazione dei dati delle allieve/degli allievi immatricolate/i nell'anno accademico di riferimento).
6. Al momento dell'immatricolazione, i titoli di studio conseguiti all'estero devono essere corredati da uno dei seguenti documenti:
 - Dichiarazione di valore;
 - *Diploma Supplement* redatto secondo il modello della Commissione Europea per titoli accademici rilasciati da Istituti di Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore;
 - attestazioni di centri ENIC-NARIC che contengano tutte le informazioni di norma riportate nella Dichiarazione di valore.

Qualora la domanda di immatricolazione risulti mancante della suddetta documentazione, questa può essere accettata con riserva solo nel caso in cui la candidata/il candidato dimostri di aver presentato richiesta presso le competenti Istituzioni. La data dell'immatricolazione con riserva è intesa come data di immatricolazione una volta sciolta positivamente la riserva. Il mancato scioglimento della riserva produce la nullità dell'immatricolazione stessa, salvo i casi in cui il ritardo non sia in alcun modo imputabile a negligenza della candidata/del candidato.

Art. 15 – Borse di studio

1. Le borse di studio sono assegnate in ordine di graduatoria. A parità di punteggio, la preferenza è determinata dalla minore età della candidata/del candidato.
2. I posti con borsa di studio possono essere aumentati a seguito di finanziamenti erogati da soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, che si rendessero disponibili anche dopo l’emanazione del bando ed entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione e comunque prima dell’immatricolazione. Di tale evenienza è comunque data comunicazione mediante pubblicità sul sito web della Scuola.
3. La borsa di studio del Dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura di due terzi a carico dell’Amministrazione e di un terzo a carico del borsista.
4. L’importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni. Le/I titolari delle borse di studio sono esonerati dal pagamento di contributi per l’accesso e la frequenza del Programma.
5. La borsa di studio ha durata massima pari alla durata del Programma ed è soggetta a conferma annuale, previa verifica, secondo quanto stabilito dall’art. 16 del presente Regolamento, che la dottoranda/il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l’anno precedente.
6. Le rate della borsa di studio sono erogate a termine del periodo di competenza con cadenza mensile, ad eccezione del primo bimestre del primo anno accademico, erogato entro il mese di gennaio successivo all’inizio del Programma, ai sensi del comma 8 del presente articolo.
7. L’allieva/o titolare di borsa di studio può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa senza decadere dal Programma.
8. La fruizione della borsa spetta alle allieve/agli allievi che non rinunciano o non sono escluse/i entro i primi 45 (quarantacinque) giorni dall’inizio del Programma o dall’immatricolazione.
9. In ogni caso è possibile scorrere la graduatoria finale di merito entro la scadenza fissata annualmente dal Ministero dell’Università e della Ricerca per il monitoraggio delle dottorande/dei dottorati accreditati (registrazione dei dati delle allieve/degli allievi immatricolate/i nell’anno accademico di riferimento). Qualora la graduatoria di un curriculum, ove presente, non comprenda un numero sufficiente di candidati idonei per la copertura dei posti messi a concorso, le posizioni residue andranno ad incrementare la dotazione dei posti assegnati in base alla graduatoria dei candidati idonei degli altri curricula, ove presenti, del Programma di Dottorato di riferimento o degli altri Programmi della Scuola.
10. Qualora l’immatricolazione avvenga con riserva per comprovate ragioni connesse alle tempistiche di rilascio della dichiarazione di valore, del *Diploma Supplement* o della certificazione ENIC-NARIC (di cui all’art. 14 comma 6 del presente regolamento) da parte delle Istituzioni competenti, l’erogazione della borsa è sospesa in via cautelare. Al momento dello scioglimento della riserva sono corrisposte all’allieva/o tutte le rate dovute.
11. Nei casi di rinuncia o esclusione di cui al comma 8, la borsa viene riassegnata alla prima/al primo avente diritto secondo la relativa graduatoria, fermo restando il rispetto di quanto previsto espressamente da accordi con enti pubblici o privati che finanziano borse vincolate al possesso di determinati requisiti o finalizzati a specifici temi di ricerca.
12. Per gli eventuali periodi di soggiorno fuori sede all’estero, che soddisfino i requisiti stabiliti dall’art. 17, comma 1, lettera c) del presente Regolamento, l’importo della borsa di studio è aumentato per un periodo complessivamente non superiore a dodici (12) mesi in misura del 50%.
13. Tale periodo può essere esteso fino a un massimo complessivo di diciotto (18) mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati in convenzione.
14. A decorrere dall’assegnazione dell’*Advisor* è possibile richiedere alla/al propria/o *Advisor* e alla/al Responsabile dell’unità di ricerca di afferenza il finanziamento di attività fuori sede alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento in materia di attività di ricerca fuori sede della Scuola e dalla normativa vigente.

Art. 16 – Percorso di studi e passaggio d’anno

1. L’allieva/o deve, in accordo con la/il propria/o *Advisor*, proporre un piano di studi individuale selezionando le attività formative tra quelle inserite nella programmazione didattica del Programma. Il piano di studi individuale deve tener conto di quanto richiesto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente e deve prevedere almeno 6 corsi con valutazione finale ed almeno 150 ore di attività formative erogate dalla Scuola. Tali attività formative devono di norma essere seguite durante il primo anno di Programma.
2. Ogni modifica del piano di studi deve essere sottoposta dall’allieva/o alla/al propria/o *Advisor*, cui spetta l’approvazione finale.
3. Il periodo minimo durante il quale le attività formative e di ricerca devono essere svolte presso la Scuola è pari a 12 mesi, salvo specifici accordi di cooperazione con altre istituzioni accademiche o altre motivate esigenze che dovranno essere portate in approvazione al Collegio Docenti.
4. L’allieva/o ha l’obbligo di frequentare tutte le attività formative previste nel proprio piano di studi e di partecipare a tutte le attività didattiche e/o di ricerca ritenute rilevanti per il Programma o per il Curriculum specifico, ove presente. Ogni assenza dovrà essere comunicata alla/al docente dell’attività.
5. Gli esami prevedono un voto espresso mediante il sistema internazionale (A, B, C, D, E o F [*fail*]) oppure un giudizio di idoneità (*pass with distinction, pass, fail*).
6. L’assenza dell’allieva/o ad una prova d’esame può essere autorizzata esclusivamente per gravi e comprovati motivi, personali o di salute, dalla/dal docente dell’attività formativa. L’allieva/o è tenuta/o a darne immediata comunicazione scritta all’Amministrazione.
7. All’allieva/o che consegua una valutazione insufficiente ad un esame è concessa solo una possibilità di recupero (*retake*) con le modalità stabilite dalla/dal docente del corso.
8. In caso di mancato superamento dell’esame di recupero o di assenza ingiustificata ad una prova di esame, il Collegio Docenti valuta le condizioni per l’espulsione dell’allieva/o.
9. In ogni momento, l’*Advisor* potrà presentare al Collegio Docenti richiesta di espulsione di un’allieva/un allievo in caso di:
 - scarsa partecipazione alle attività didattiche e di ricerca organizzate dalla Scuola;
 - insufficiente attività di ricerca.

Sulla richiesta delibera il Collegio Docenti.

10. A conclusione di ogni anno del Programma, l’allieva/o presenta al Collegio Docenti una relazione particolareggiata sull’attività svolta.
11. Il Collegio Docenti, previa valutazione del rendimento accademico, dell’attività di ricerca svolta e della partecipazione alle attività didattiche e/o di ricerca organizzate dalla Scuola, attribuisce un giudizio positivo sull’attività complessiva svolta dall’allieva/o e sul raggiungimento degli obiettivi formativi e dispone il passaggio dell’allieva/o all’anno successivo oppure l’ammissione alla discussione della tesi. In caso di giudizio negativo, il Collegio delibera la mancata ammissione all’anno successivo o alla discussione della tesi e l’espulsione dell’allieva/o dal Programma.

La delibera di espulsione dell’allieva/o è adottata dalla Rettrice/dal Rettore della Scuola IMT con proprio decreto.

Art. 17 – Diritti e doveri dell’allieva/o

1. L’allieva/o:
 - a. può frequentare tutte le attività didattiche e seminariali che ritenga di suo interesse senza doverne sostenere le prove d’esame finale. Le attività didattiche sono aggiuntive agli obblighi formativi e sono riportate nel piano di studi con apposita menzione;

- b. può svolgere, previa acquisizione del parere positivo dell'*Advisor*, attività formative presso altri atenei e centri di ricerca in Italia e/o all'estero, riconosciute come parte integrante del percorso formativo;
 - c. può svolgere, previa acquisizione del parere positivo dell'*Advisor*, periodi di soggiorno fuori sede per attività di formazione, tirocinio e/o ricerca, previo accordo con università, enti di ricerca o laboratori, italiani o stranieri, aventi di norma ciascuno una durata minima di 2 mesi. Sono altresì ammissibili periodi di soggiorno fuori sede di durata inferiore svolti nell'ambito di programmi di mobilità internazionale. In caso di periodi fuori sede previsti dagli accordi di co-tutela, il tempo di soggiorno presso la sede ospitante viene determinato negli accordi stessi;
 - d. può, a partire dal primo passaggio d'anno, presentare richiesta di cambiamento di *Advisor* e/o *Co-Advisor*;
 - e. è tenuta/o a frequentare i corsi di lingua e cultura italiana offerti dalla Scuola IMT, qualora non sia di nazionalità italiana o non sia già in possesso di una competenza linguistica di base;
 - f. può avere impegni professionali o lavorativi solo qualora questi siano ritenuti compatibili con la presenza e la partecipazione alle attività della Scuola IMT nella misura richiesta dal Programma di Dottorato e comunque non inficino la qualità della sua attività scientifica. L'allieva/o è quindi tenuta/o ad informare la/il propria/o *Advisor* e la/il Responsabile del Curriculum di appartenenza, ove presente, di qualsiasi impegno professionale o lavorativo. L'autorizzazione viene concessa dal Collegio Docenti;
 - g. è tenuta/o anche alla compilazione dei questionari di valutazione relativi alle attività didattiche e seminariali ai fini del sistema di valutazione della Scuola IMT, volto al miglioramento delle attività formative offerte;
 - h. è tenuta/o a rispettare i principi e le procedure di etica scientifico-accademica e antiplagio adottate dalla Scuola IMT e a frequentare le attività formative specifiche in materia organizzate dalla Scuola IMT.
2. È diritto dell'allieva/o ottenere la sospensione dalla frequenza del Programma e della borsa, per un periodo massimo di sei (6) mesi, per maternità o paternità, per grave e documentata malattia o per altri gravi e documentati motivi personali. Il periodo di sospensione accordato all'allieva/o è indicato nel provvedimento predisposto dall'amministrazione.
Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
I periodi di proroga e sospensione di cui al presente articolo e all'art. 20 comma 3 e 4 del presente regolamento non possono eccedere complessivamente la durata di diciotto (18) mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
Ferma restando l'applicazione delle norme vigenti a tutela della genitorialità, l'allieva/o in congedo mantiene il diritto alla borsa di dottorato. Al termine del periodo di sospensione, la borsa è erogata alla ripresa della frequenza del Programma sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
3. L'allieva/o deve osservare le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Scuola IMT e attenersi ai principi e alle norme del Codice di comportamento della Scuola IMT.

Art. 18 – Sanzioni

1. Nel caso in cui l'allieva/o:
 - a. violi le disposizioni richiamate al precedente art. 17;
 - b. tenga comportamenti che integrino estremi di reato o che costituiscano violazione di altre norme di legge di carattere imperativo;
 - c. tenga comportamenti che arrechino danno a beni mobili o immobili di proprietà o in uso alla Scuola IMT, commessi con dolo o colpa grave;
 - d. commetta gravi intemperanze comportamentali o violazioni del dovere di mantenere un contegno adeguato al contesto;
 - e. arrechi, più in generale, danni anche morali e d'immagine alla Scuola;

- f. si trovi in una situazione di conflitto di interesse o incorra in situazioni che possono prevedere l'applicazione della legge n.190/2012 e successive modifiche,

la Rettrice/il Rettore della Scuola IMT può comminare, con proprio decreto, le seguenti sanzioni riportate in ordine crescente di gravità:

- a. richiamo scritto;
 - b. sospensione delle autorizzazioni a svolgere attività fuori sede;
 - c. privazione della borsa di studio e dei benefici connessi allo status di allieva/o per un periodo da 1 a 12 mesi;
 - d. esclusione dai Programmi di Dottorato. Una volta escluso, l'allieva/o perde lo status di dottoranda/o della Scuola IMT e decade da tutti i relativi benefici.
2. Le sanzioni possono essere proposte dalla stessa Rettrice/dallo stesso Rettore della Scuola IMT o dal Collegio Docenti. La Rettrice/Il Rettore, sentito il Collegio Docenti, può comminare una sanzione diversa da quella deliberata dal Collegio stesso, purché opportunamente motivata. Le sanzioni devono essere proporzionate alla natura ed alla gravità dell'infrazione e devono tener conto delle specifiche condotte e di eventuali circostanze attenuanti e/o aggravanti. L'avvio del procedimento è notificato alla diretta interessata/al diretto interessato e la sanzione è irrogata solo dopo aver sentito l'interessata/o. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni compatibili in materia.
3. La Scuola IMT persegue, a norma di legge e nelle sedi opportune, il comportamento dell'allieva/o che costituisca violazione di legge e/o provochi danni ai beni mobili e immobili in proprietà o nella disponibilità della Scuola IMT ovvero all'immagine e/o reputazione scientifica della Scuola IMT.

Art. 19 – Rappresentanti delle allieve/degli allievi

1. Le allieve/Gli allievi di ciascun ciclo eleggono in autonomia una propria/un proprio rappresentante entro un mese dall'inizio dei Programmi.
2. Le/I rappresentanti trasmettono all'Amministrazione l'esito delle elezioni.
3. Le/I rappresentanti rappresentano tutte le allieve/tutti gli allievi nei rapporti con il Collegio Docenti, con la/il rappresentante delle allieve/degli allievi in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione e con l'Amministrazione della Scuola IMT.

TITOLO V – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

Art. 20 – Consegna della tesi e ammissione alla discussione

1. Al termine del Programma o al termine del terzo anno, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del presente regolamento, l'allieva/o consegna e discute la tesi di dottorato secondo le modalità previste dal presente Regolamento e della normativa vigente.
2. Di norma, la tesi viene discussa entro 9 mesi dalla fine del Programma, o al compimento del terzo anno ai sensi dell'art. 2 comma 2 del presente regolamento.
3. Qualora l'allieva/o non possa, per comprovati motivi, presentare la propria tesi entro le tempistiche previste dal comma precedente, la Rettrice/il Rettore può disporre, previa richiesta dell'allieva/o interessata/o e acquisizione del parere positivo di *Advisor*, Responsabile di Curriculum, ove presente, e Collegio Docenti, la proroga del termine per sostenere la discussione entro e non oltre un (1) anno. Durante tale periodo di proroga non ha luogo l'erogazione della borsa di studio.
4. Per motivate esigenze scientifiche, il Collegio Docenti può altresì deliberare la proroga del termine per sostenere la discussione della tesi, sempre nel limite massimo di un (1) anno, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di dottorato con fondi a carico del bilancio della Scuola.

5. Il Collegio Docenti potrà valutare ulteriori proroghe del termine per sostenere la discussione della tesi qualora l'allieva/o, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del presente regolamento, sospenda la frequenza durante il periodo di proroga di cui al precedente comma.
6. La tesi di dottorato è redatta in lingua inglese ed è corredata da una sintesi, anch'essa in lingua inglese.
7. La tesi, cui sono allegate una relazione sull'attività svolta durante il Dottorato ed eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due esperte/i anche appartenenti a istituzioni estere individuate/i dall'*Advisor* e dalla/dal *Co-Advisor*, e approvati dalla/dal Responsabile di Curriculum, ove presente, tra soggetti che non concorrono al rilascio del titolo di dottorato, (di seguito denominati "valutatrici esterne/valutatori esterni"), in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione e di cui almeno una/un docente universitaria/o, che non abbiano rapporti scientifici o personali con l'allieva/o interessata/o.
8. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento della tesi, le valutatrici/i valutatori esterne/i esprimono un giudizio analitico scritto, preferibilmente in lingua inglese, sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione ovvero il rinvio per un periodo non superiore a sei (6) mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dalle valutatrici/dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
9. Il Collegio Docenti, tenuto conto dei giudizi di *Advisor*, *Co-Advisor* e valutatrici esterne/valutatori esterni, delibera relativamente all'ammissione dell'allieva/o alla discussione.
10. L'allieva/o può chiedere, previa acquisizione del parere positivo dell'*Advisor*, di tenere conto di particolari circostanze (malattia, caso fortuito, forza maggiore) che gli impediscono la partecipazione alla discussione. Qualora l'assenza sia giustificata, l'allieva/o potrà posticipare la discussione.
11. Accordi di cooperazione universitaria stipulati fra la Scuola IMT e altre istituzioni universitarie possono prevedere specifiche procedure e adempimenti, anche integrativi, per il conseguimento del titolo.

Art. 21 – Discussione della tesi e conferimento del titolo

1. La Rettrice/Il Rettore, acquisito il parere favorevole del Collegio Docenti relativamente alla proposta presentata da *Advisor* e *Co-Advisor*, nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione finale della tesi per il conseguimento del titolo (di seguito, "Commissione Giudicatrice").
2. La Commissione Giudicatrice è formata in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. In ogni caso la Commissione è composta:
 - da almeno tre componenti di elevata qualificazione nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il Programma di Dottorato di afferenza della candidata/del candidato;
 - per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla Scuola;
 - per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica;
 - per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato, quando istituito in convenzione.

Advisor e *Co-Advisor* possono far parte della Commissione Giudicatrice qualora le best practice internazionali della disciplina di riferimento o gli accordi di cui all'art. 21 comma 4 del presente regolamento lo richiedano.

3. Al termine della discussione, la Commissione Giudicatrice esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi e assegna un voto secondo la scala "*Excellent - Very Good - Good - Fair - Poor*". Quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, la Commissione può attribuire la lode alla tesi.
4. Nel caso di accordi specifici di co-tutela ovvero di dottorati istituiti a seguito di accordi con altre istituzioni, la Commissione Giudicatrice è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
5. Il titolo di Dottore di Ricerca è rilasciato dalla Rettrice/dal Rettore della Scuola IMT a seguito della valutazione positiva della discussione della tesi, ai sensi del comma 3 del presente articolo. Il titolo riporta, oltre alla denominazione del Programma, anche l'indicazione del Curriculum specifico di afferenza, ove presente.

Al diploma finale è allegato un documento (*Diploma Supplement*) che certifica tutte le attività formative svolte durante il Dottorato.

6. La discussione della tesi può essere sostenuta una sola volta.
7. L'allieva/o che non consegua il titolo entro i termini previsti dall'articolo 20 del presente regolamento decade dallo status di allieva/o della Scuola IMT perdendo tutti i diritti connessi a tale status.
8. Entro trenta (30) giorni dalla discussione e approvazione della tesi, la Scuola ne cura il deposito, in formato elettronico, nell'Anagrafe di cui all'art. 14 comma 1 del DM 226/2021, in una specifica sezione ad accesso aperto e presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e di Firenze. La Scuola inserisce inoltre la tesi in un archivio aperto sul proprio sito web, fatta salva la possibilità per l'allieva/o di fare istanza affinché non siano rese disponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia ovvero ne sia disposta la posticipazione della pubblicazione se da ciò possa derivare pregiudizio rispetto alla segretezza di dati che potrebbero costituire oggetto di privativa. Su tale richiesta delibera il Collegio Docenti.
9. La Scuola assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sulle singole persone candidate.

TITOLO VI – ACCORDI E COLLABORAZIONI IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 22 – Dottorato congiunto e doppio titolo di Dottorato

1. Possono essere istituiti, mediante stipula di convenzioni o costituzione di consorzi con
 - università italiane o estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto,
 - enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee,
 - istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del DM 226/2021, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto,
 - imprese che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo, in Italia o all'estero,
 - pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione,

Programmi di Dottorato organizzati e gestiti congiuntamente e aventi sede amministrativa presso la Scuola IMT o presso uno degli enti cooperanti o consorziati, fermo restando che in caso di convenzione o consorzio con un'impresa, la sede amministrativa del Dottorato è la Scuola, cui spetta il rilascio del titolo accademico.

2. Possono essere previste, tramite apposita convenzione, collaborazioni nell'ambito dei Programmi di Dottorato per il rilascio di doppi titoli di dottorato.
3. La disciplina dei Programmi di Dottorato previsti dal presente articolo può essere adottata in deroga a quella stabilita dal Regolamento, fermo restando il rispetto della normativa di legge vigente.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere favorevole del Senato Accademico.

Art. 23 – Co-tutela di tesi

1. La Scuola IMT può stipulare convenzioni bilaterali con università o enti di ricerca aventi ad oggetto la realizzazione di co-tutele di tesi.
2. Tali convenzioni consentono alle allieve/agli allievi della Scuola IMT e dell'università e/o ente cooperante di elaborare la tesi sotto la direzione congiunta di due relatrici/relatori, una/o per ciascuna delle università e/o enti convenzionati, il cui giudizio positivo è condizione necessaria per l'ammissione alla discussione della tesi.
3. L'allieva/o deve svolgere la propria attività di studio e di ricerca presso le strutture di entrambe le università e/o enti secondo le modalità e i tempi definiti nella relativa convenzione.

4. La convenzione definisce, fra l'altro, le modalità di composizione della Commissione Giudicatrice per la discussione della tesi, fermo restando il principio secondo cui almeno due terzi delle/dei componenti della Commissione non deve appartenere alla Scuola IMT.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo sono approvate dalla Rettrice/dal Rettore sentito il Collegio Docenti.

Art. 24 – Accordi in materia di mobilità internazionale

1. La Scuola può stabilire accordi con università o enti di ricerca al fine di sviluppare una rete di relazioni che consenta alle singole allieve/ai singoli allievi di svolgere attività di studio, ricerca e tirocinio all'estero e ad allieve/i di altri atenei di essere ospitate/i presso la Scuola IMT per periodi di studio, ricerca e tirocinio.
2. I soggiorni di mobilità e gli accordi con università o enti di ricerca previsti dal comma precedente sono autorizzati da *Advisor*, *Co-Advisor* e Collegio Docenti e sono stipulati dalla Rettrice/dal Rettore.
3. La Rettrice/Il Rettore può nominare una sua Delegata/un suo Delegato per il Coordinamento dei programmi di mobilità internazionale.

Art. 25 – Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca

1. L'apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzato al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca è un contratto di lavoro a finalità formativa, rivolto a coloro che siano risultate/i idonee/i nella selezione per l'ammissione ad un Programma di Dottorato.
2. Per la regolamentazione di questa tipologia di contratto di lavoro si fa espresso rinvio alla normativa vigente e agli accordi stipulati, ai sensi della predetta normativa, fra la Regione Toscana, gli Istituti universitari e le Parti Sociali della Toscana nonché agli altri accordi e contratti vigenti in materia.
3. La persona che ha stipulato contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (nel seguito, "apprendista") presso la Scuola IMT è considerata allieva/o del Programma di Dottorato a tutti gli effetti.
4. Nel caso di interruzione del rapporto con l'azienda per cause non imputabili alla cattiva condotta dell'apprendista ovvero nel caso in cui l'azienda assicuri la copertura finanziaria del contratto per un periodo inferiore alla durata del Programma di Dottorato, l'apprendista ha diritto a proseguire la propria formazione presso la Scuola IMT per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca nelle forme e alle condizioni previste dal Regolamento e dalla normativa vigente. Nel contratto sono stabilite anche le modalità per l'eventuale recupero della borsa di dottorato.

Art. 26 – Dottorato industriale

1. In sede di accreditamento la Scuola può chiedere il riconoscimento della qualificazione di "dottorato industriale", anche come parte della denominazione, per i Programmi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche imprese che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
 - a. le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - b. le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo della/del dipendente e la durata del Programma di dottorato;
 - c. i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il Programma di Dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi e delle dottorande.

4. I bandi per l'ammissione ai Programmi di Dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del DM 226/2021, possono:
 - a. indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - b. destinare una quota dei posti disponibili alle/ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammesse/i al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

Art. 27 – Dottorato di interesse nazionale

1. La Scuola può richiedere al Ministero dell'Università e della Ricerca l'attivazione di dottorati di interesse nazionale e l'individuazione delle modalità di cofinanziamento.
2. Si definisce di interesse nazionale, secondo la normativa vigente, un programma di dottorato che:
 - a. contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca;
 - b. prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono l'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
 - c. prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 22 comma 1 del presente regolamento, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
 - d. prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio secondo la normativa vigente.
3. Le borse di studio vengono assegnate secondo le procedure descritte dal presente regolamento o dallo specifico regolamento del programma emanato dalla Scuola, in ogni caso previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

Art. 28 – Sistema di assicurazione della qualità

Ai sensi del DM 301 del 22 marzo 2022, la Scuola prevede l'adozione di un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA) sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca.

TITOLO VII – DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE

Art. 29 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica ai Programmi di Dottorato della Scuola a partire dal XXXVIII ciclo, con inizio dall'anno accademico 2022-2023.
La carriera delle allieve iscritte/degli allievi iscritti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento rimane pertanto disciplinata dal previgente "Regolamento del Dottorato di ricerca della Scuola IMT Altissimi Studi Lucca" emanato con Decreto del Rettore n. 09768(342).I.3.06.11.19 (Rep. Albo on line 09769(321).I.7.06.11.19), fatta eccezione per l'art. 15 comma 12 del presente regolamento che si applica a tutte le allieve/tutti gli allievi regolarmente iscritti ai cicli attivi alla data di emanazione.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia in quanto compatibili.



SCUOLA
ALTI STUDI
LUCCA